In conclusione, vorrei porre una domanda, visto che la Casa delle libertà, a giorni alterni, esalta i valori cattolici che, secondo il suo giudizio, caratterizzerebbero l'azione del Governo. Vorrei sapere dove è finito il principio di sussidiarietà, tante volte sbandierato dei partiti di centrodestra. Inoltre, vorrei sapere perché il ministro dell'interno, Pisanu, e il presidente della regione Piemonte, Ghigo, non si sono ricordati in questo caso che il concetto di pubblico non sempre coincide con quello statale, regionale o comunale.

L'Ordine Mauriziano ha probabilmente rappresentato l'opera di cittadinanza attiva più generosa e straordinaria tra quelle che si possono annoverare nella storia del nostro paese: per questo non capiamo i motivi per i quali oggi il Governo di centrodestra debba decretarne la fine.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 5499)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.

GIANNI MANCUSO, *Relatore* Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore. Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 4360-C) *(ore 16,20)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore. Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea *(vedi calendario)*.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 4360-C)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la X Commissione (Attività produttive) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Raisi, ha facoltà di svolgere la relazione.

ENZO RAISI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che la X Commissione (Attività produttive) sottopone all'Assemblea perviene all'esame della Camera in terza lettura, dopo l'approvazione in quest'aula del 7 luglio 2004 e il successivo licenziamento del Senato, con modificazioni, avvenuto nella seduta della 18 novembre 2004.

Per quanto concerne l'articolo 1, che prevede la costituzione di sportelli unici all'estero (i cosiddetti « sportelli Italia »), nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte diverse modifiche. In particolare, al comma 1, laddove si stabilisce

che ai fini della costituzione degli sportelli vada tenuto conto in via prioritaria delle aree di libero scambio ed integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico e commerciale, è stata soppressa la specificazione che tali macroaree siano quelle per cui è necessario garantire una presenza continuativa e una gestione coordinata.

È stato quindi integrato il comma 2, prevedendo che nelle finalità di assistenza e consulenza per le imprese multinazionali gli sportelli unici cooperino con il punto di contatto OCSE. Il punto di contatto nazionale, istituito presso il Ministero delle attività produttive, è incaricato di svolgere attività promozionale ed informativa relativamente alle questioni inerenti alle linee guida per le imprese multinazionali, tracciate nella stessa decisione. Si è altresì precisato che le funzioni, assegnate agli sportelli, di assistenza legale alle imprese, di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione, dovranno essere svolte in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive preposte a tale compito.

Al comma 3 sono state aggiunte, tra i soggetti con i quali l'attività degli sportelli viene svolta in raccordo funzionale e operativo, le sedi regionali dell'ICE. Un'ulteriore modifica introdotta dal Senato ha inserito, tra gli organismi che partecipano all'attività degli sportelli, anche Sviluppo Italia, quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa.

Al comma 5 si prevede che, ai fini dell'adozione del regolamento recante le modalità operative per la costituzione degli sportelli, i ministri delle attività produttive e degli affari esteri, d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentano, oltre ai soggetti partecipanti, anche le associazioni di categoria.

Il comma 7, infine, introdotto in prima lettura dalla Camera e integralmente riformulato dal Senato, prevede una valutazione in via prioritaria delle professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'ICE, per la direzione degli sportelli.

L'articolo 2, introdotto in prima lettura dalla Camera al fine di supportare le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero mediante un incremento dell'organico del Ministero delle attività produttive, è stato ampiamente riformulato, nonché integrato con due nuovi commi, nel corso dell'esame presso il Senato.

In particolare, ai sensi del comma 1, il Ministero delle attività produttive viene autorizzato, a fronte della precedente previsione di assunzione di personale mediante concorso entro il limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, ad assumere mediante concorso personale a tempo determinato entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006; ad utilizzare personale proveniente dal comparto pubblico in posizione di distacco, che sia in possesso di comprovata professionalità in campo economico e commerciale; ad utilizzare, per le suddette finalità, personale comandato da altre amministrazioni, dotato delle qualifiche professionali richieste, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge n. 273 del 2002.

Il comma 2 – aggiunto, come il successivo, dal Senato – dispone, in attesa dell'attuazione della delega introdotta dall'articolo 7 del provvedimento e in fase di prima applicazione, l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, di un fondo di sostegno alle iniziative volte ad agevolare la costituzione e il funzionamento degli sportelli.

Il comma 3 reca le modalità di copertura a regime delle spese di funzionamento del nuovo sistema degli sportelli.

All'articolo 3 viene specificato che il Ministero delle attività produttive, per la creazione di strutture volte alla formazione del personale da destinare agli sportelli unici all'estero, agli sportelli regionali e agli altri enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione, si avvale, oltre che del supporto tecnico e organizzativo dell'ICE, anche di Sviluppo Italia, relativamente all'attività di formazione per l'at-

trazione degli investimenti. Le iniziative in oggetto sono definite sentiti il ministro per la funzione pubblica e il ministro degli affari esteri, che vi possono contribuire per quanto concerne i responsabili degli sportelli unici all'estero attraverso l'Istituto diplomatico.

L'articolo 4, recante applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione, non ha subito modifiche da parte del Senato.

L'articolo 5 riguarda gli accordi di settore, mediante i quali il Ministero delle attività produttive, anche attraverso l'ICE, favorisce e incentiva il coordinamento dell'attività promozionale e la realizzazione di progetti di investimento pluriennali nel campo dell'internazionalizzazione di settore e di filiera.

Il comma 2 prevede che il ministro delle attività produttive, d'intesa con il ministro degli affari esteri, promuova opportune forme di raccordo con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese. Nel testo approvato dal Senato è stato espunto il riferimento alle camere di commercio. Il comma prevede altresì che il ministro, con le medesime modalità, coordini gli interventi a carattere di investimento finalizzati all'accrescimento della competitività del sistema economico nazionale, sulla base di accordi di programma con le regioni e, come precisato nel testo approvato dal Senato, sentite le associazioni di categoria.

Il comma 3 è stato modificato dal Senato, nel senso di prevedere forme di raccordo, oltre che con le camere di commercio italiane all'estero e con le comunità d'affari italiane all'estero, anche con le camere di commercio e con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese e con gli organismi rappresentativi delle comunità d'affari italiane all'estero.

Il comma 4, aggiunto dalla Camera in prima lettura e modificato dal Senato, prevede che per la realizzazione delle suddette attività i sottoscrittori degli accordi possano coordinarsi con i soggetti che svolgono attività di promozione all'estero e che siano riconosciuti dal Governo italiano.

Il nuovo articolo 6, introdotto dal Senato, autorizza il Ministero delle attività produttive a stipulare, d'intesa con le regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari 2000 e 2006, accordi di programma volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, al fine di accrescerne la competitività attraverso il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'articolo 7, già articolo 6 del testo approvato dalla Camera, dispone una novella all'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese. Nella nuova formulazione approvata dal Senato, al comma 1-*bis*, il termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla ridefinizione, al riordino ed alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese è di ventiquattro mesi, e non più di diciotto, dalla entrata in vigore della legge n. 229 della 2003.

Al comma 1-*ter*, la lettera *c)* è stata modificata dal Senato, precisando che il criterio direttivo della razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica è finalizzato a realizzare risparmi di spesa, che consentono di reperire le risorse necessarie per la copertura delle spese di funzionamento degli sportelli unici.

Il comma 1-*quater* è stato modificato dal Senato, premettendo che ciascuno degli schemi di decreti legislativi previsti al comma 1-*bis* sia corredato da una relazione tecnica concernente gli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute; il comma in questione prevede inoltre che gli schemi di decreto vengano adottati, su proposta del Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri degli

affari esteri, dell'economia e delle finanze, della funzione pubblica, delle politiche comunitarie e degli italiani nel mondo, e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni; conseguentemente, una ulteriore modifica introdotta dal Senato ha previsto che gli schemi di decreto siano trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Con la modifica apportata dal Senato al comma 2, infine, il termine per l'esercizio della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di internazionalizzazione viene portato dai sei mesi previsti a ventiquattro mesi, anziché a diciotto; pertanto, la scadenza del termine è fissata alla data del 9 settembre 2005.

L'articolo 8, già articolo 7 del testo approvato dalla Camera, dispone una novella alla legge n. 100 del 1990, recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero; a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, l'articolo in esame è stato integrato con due nuovi commi, il 6 e il 7.

Il comma 6 reca una integrazione alla legge n. 394 del 1981, di conversione del decreto-legge n. 251 del 1981, demandando al comitato previsto dalla convenzione del 16 ottobre 1998, stipulata tra l'ex Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, la determinazione delle tipologie e delle modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti.

Il comma 7 estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, lettera *h-bis)*, della citata legge n. 100 del 1990, così come modificato dall'articolo in esame, nonché dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 100 del 1990, per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest Spa.

L'articolo 9, introdotto dal Senato, apporta modifiche alla legge n. 580 del 1993, recante norme di riordino delle camere di commercio. In particolare, vengono modificate le disposizioni relative alla giunta delle camere di commercio, stabilendo la possibilità di procedere alla nomina non più, come attualmente previsto, di un solo vicepresidente, bensì di uno o più vicepresidenti, sulla base di quanto previsto dallo statuto di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 580 del 1993.

La norma stabilisce, inoltre, che, in caso di nomina di più vicepresidenti, uno di essi assuma la funzione di vicepresidente vicario, il quale, in caso di assenza o impedimento del presidente, assume temporaneamente le funzioni di presidente della giunta.

Una ulteriore modifica viene introdotta relativamente alla disciplina riguardante il segretario generale, soggetto con funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio. Le modifiche introdotte riguardano, in particolare, l'elenco tra i cui iscritti viene nominato il segretario generale dal Ministero delle attività produttive e su designazione della giunta, e la provenienza, oltreché da imprese pubbliche o private, richiesta ai soggetti che vengono iscritti nell'elenco, anche dalle unioni regionali delle camere di commercio.

In riferimento, infine, ai pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, ricordo che la VI Commissione (Finanze) ha espresso parere favorevole attraverso la formula del « nulla osta », la I Commissione (Affari costituzionali) e la XIII Commissione (Agricoltura) hanno espresso parere favorevole, la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha espresso parere favorevole con osservazione, mentre la XI Commissione (Lavoro) e la V Commissione (Bilancio) hanno espresso parere favorevole con condizioni.

Anche a motivo dei tempi di espressione di tali pareri, la X Commissione (Attività produttive) ha inteso recepire, attraverso l'approvazione di appositi emendamenti, le condizioni poste dalla V Commissione bilancio, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Si è, invece, ritenuto che potessero essere eventualmente oggetto di ulteriore approfondimento in occasione dell'esame

in Assemblea le condizioni poste dall'XI Commissione e l'osservazione avanzata dalla XIV Commissione.

In conclusione, la X Commissione sottopone all'Assemblea un provvedimento legislativo di grande rilevanza, che interviene su un settore strategico per il sistema produttivo e commerciale italiano, e centrale per il ruolo internazionale del paese nel suo complesso.

Auspico, quindi, una sollecita approvazione del provvedimento, anche in considerazione dell'esigenza, largamente condivisa, di un tempestivo intervento nella materia *(Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Sta bene.

È iscritto parlare l'onorevole Daniele Galli. Ne ha facoltà.

DANIELE GALLI. Signor Presidente, le disposizioni recate dal provvedimento al nostro esame riguardano interventi di razionalizzazione delle strutture, di supporto alle promozioni commerciali ed agli investimenti e forme di incentivazione, a favore di soggetti pubblici e privati, consistenti in erogazioni alle imprese di contributi finanziari diretti e per progetti, a sostegno di accordi di settore o di programma, nel quadro di una serie di iniziative territoriali decentrate e nell'ottica di rendere più organiche e sinergiche le missioni di diplomazia economica.

La complessità dell'attuale fase congiunturale ed uno scenario mondiale caratterizzato da una forte sofferenza di crescita all'interno dei maggiori sistemi economici europei e dalle limitazioni di crescita indotte da fatti non puramente economici, quali il terrorismo internazionale, emergenze sanitarie ed imponderabili catastrofi naturali, rappresentano un insieme di fattori di incertezza che blocca gli investitori ed acuisce la competizione internazionale.

Tutto ciò ha colpito settori ad alta intensità di lavoro, rendendo necessario ed improrogabile restituire competitività alle nostre imprese e recuperare quote di mercato, mettendo in campo le forze congiunte del Governo e degli attori economici in un progetto nazionale centrato sul rilancio del processo di internazionalizzazione.

I timori espressi verso la prepotente competitività dei prodotti del *far east*, non gravati dagli oneri derivanti dal rispetto degli *standard* europei di qualità, di sicurezza, di tutela dei lavoratori, di tutela e compatibilità ambientale, possono essere mitigati da due considerazioni. La prima è che le autorità cinesi hanno espressamente assicurato la rigorosa attuazione degli impegni del WTO. La seconda è che gli investimenti in Cina possono essere un'opportunità per restare competitivi nei confronti di altre imprese concorrenti.

Un'ulteriore risposta, però, all'aggressività commerciale asiatica risiede in maggiori investimenti in ricerca ed innovazione, anche in collaborazione con l'estero, che permettano di inserirsi nei settori in cui la domanda mondiale è più dinamica. È noto che sono proprio le imprese italiane con più alto grado di internazionalizzazione ad aver fatto registrare fatturati in crescita e ad aver creato, di conseguenza, più occupazione anche in Italia. È altrettanto noto e dimostrato che non è solo la Cina a preoccupare le nostre imprese italiane, ma anche altri paesi asiatici (quali, ad esempio, l'India, la Corea ed altri che sono prossimi al conseguimento di uno sviluppo di tipo industriale), i quali, negli ultimi anni, stanno vertiginosamente conquistando quote di mercato sempre più ampie grazie all'impiego di fattori di produzione a costi inferiori ed alla capacità di adattarsi velocemente alle richieste dei mercati.

È anche vero che la Cina, pur essendo il quinto esportatore mondiale ed il sesto importatore di beni, in larga parte importa beni di qualità italiani. Sotto tale profilo,

va dato rilievo ad un dato che è illuminante: nel primo quadrimestre del 2003, le nostre esportazioni verso la Cina hanno fatto registrare un incremento del 27 per cento. Questo flusso, insieme a quello verso la Russia, ha permesso a molte nostre industrie di sopravvivere alla difficile congiuntura.

È cruciale, quindi, migliorare l'organizzazione dei soggetti e degli strumenti destinati a rispondere alle sfide internazionali e sfruttare le opportunità derivanti dal processo di liberalizzazione e dall'affacciarsi sui nuovi mercati di nuovi paesi.

In tale quadro, la politica promozionale di supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane e la razionalizzazione dell'impegno delle risorse a ciò destinate sono fattori decisivi per il recupero di competitività. Tali azioni portano ad un'articolazione sempre più mirata della politica promozionale, operando una puntuale selezione degli investimenti e sviluppando una logica di *focus* sul paese contraddistinta da iniziative specializzate per settori.

Di rilievo, a tal fine, è la previsione, nel provvedimento in esame, dell'istituzione di sportelli unici all'estero in grado di consentire una più efficace azione delle imprese e di garantire una maggiore coerenza dell'attività di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione con gli obiettivi di politica internazionale del Governo, con le seguenti previsioni: l'istituzione di strutture statali o regionali per la formazione di personale da destinare agli sportelli; il rafforzamento di sinergie tra il mondo imprenditoriale e quello universitario; l'utilizzo di reti telematiche per la diffusione di informazioni in materia; il coordinamento delle attività promozionali; la realizzazione di progetti di investimento favoriti ed incentivati mediante accordi di settore allo scopo di favorire la presenza di prodotti italiani sui mercati esteri; la delega al Governo per il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore; la modifica delle attuali norme disciplinanti l'attività della Simes Spa che consenta alla società di accedere ad operazioni di finanziamento con BERS, BEI e IFC e gli altri enti sovranazionali.

Con il provvedimento in esame, il Governo, a mio avviso, fornisce una puntuale risposta operativa all'istanza del comparto produttivo del paese. Il percorso intrapreso con la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003), che indicava chiaramente la volontà di questa maggioranza di sostenere la struttura portante dell'economia del paese, composta soprattutto da piccole e medie industrie e da microimprese, prevedeva, in particolare, l'istituzione di un apposito fondo finalizzato ad azioni di sostegno di una campagna promozionale straordinaria del *made in Italy*, il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolto alla sua diffusione, l'istituzione di uffici di consulenza e monitoraggio presso le strutture dell'Istituto per il commercio estero e presso le rappresentanze consolari, finalizzati alla tutela del marchio e delle indicazioni di origine nell'ambito della lotta alla contrattazione dei prodotti italiani.

Il provvedimento in esame, quindi, soddisfa pienamente la previsione contenuta nella richiamata legge finanziaria per il 2004 in merito alla politica promozionale del *made in Italy*. Ora però sarà necessario anche un altro passo importante nella armonica azione di promozione prevista. Dovrà essere attuata un'altrettanta armonica azione di tutela del prodotto italiano rispetto alle contraffazioni, allo « scippo » dei marchi italiani, cui il Governo si è impegnato, anche accogliendo un ordine del giorno da me presentato in sede di esame della legge finanziaria e sensibilizzando le sedi UE per una definizione delle norme su origine e tracciabilità dei prodotti, nonché per la lotta alla contraffazione.

Come dimostra il settore agroalimentare, che non perde quote di mercato grazie ad una forza politica di valorizzazione e tracciabilità inerente alla certezza, alla provenienza e all'origine dei prodotti, si può sicuramente dare un forte impulso anche ad altri comparti cardine del *made*

in Italy, quali il tessile, il legno, la meccanica, la componentistica ed altri, attualmente in forte sofferenza, usando lo stesso sistema.

L'impegno del Governo, a mio avviso, deve focalizzarsi con vigore sull'assistenza legale ed internazionale alle imprese, sulla semplificazione delle procedure doganali e di sequestro delle merci contraffatte, sul controllo della qualità e sicurezza dei beni importati. Ho fiducia che questo impegno si concretizzerà nei prossimi atti; il provvedimento in esame rappresenta già un inizio positivo *(Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.

DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il provvedimento in esame nasce da un'intuizione che condividiamo. Esso ha un respiro ed aspettative straordinari, perché riguarda potenzialmente tutto il comparto del commercio con l'estero. Non si tratta, quindi, soltanto di promuovere le esportazioni, elargendo qualche incentivo alle nostre imprese, quanto piuttosto di aiutarle a vivere in altri paesi.

Il processo di internazionalizzazione ha lo scopo di creare un ponte duraturo fra gli Stati. Alla base di tale processo vi è l'intenzione di contribuire al consolidamento della pace, di creare opportunità di profitto per le imprese italiane, senza sottrarre ricchezza ai paesi ospiti.

Se questo (come talvolta è emerso dalle parole della maggioranza) è effettivamente lo spirito di questo provvedimento, allora lo riteniamo opportuno, anzi giusto, anche se avremmo voluto che tale iniziativa si associasse ad un impegno maggiore del nostro paese nelle politiche di cooperazione allo sviluppo (mentre l'ultima manovra finanziaria segna da questo punto di vista il livello più basso negli ultimi decenni).

Il nostro sistema imprenditoriale è costituito per circa il 94 per cento da imprese piccole o piccolissime, che spesso non hanno la possibilità di trovare da sole gli strumenti per competere in maniera efficace sui mercati esteri. Quindi, gli obiettivi di questo provvedimento sono senz'altro condivisibili e il gruppo della Margherita, sin dalla fase dell'esame in sede di Commissioni, non ha mai avuto un atteggiamento ostruzionistico o pregiudizialmente ostile; anzi, ha cercato di portare un contributo utile al miglioramento dell'impianto complessivo, così da poter approvare il provvedimento con convinzione.

All'estero operano in modo disarmonico numerosi organismi per la promozione delle imprese e dei prodotti italiani; si contano circa 150 uffici commerciali delle ambasciate e dei consolati, 104 unità operative dell'Istituto per il commercio con l'estero, 25 uffici esteri dell'ENIT, le rappresentanze delle camere di commercio, gli uffici esteri creati dalle regioni, che, a loro volta, in base a precedenti normativi, hanno istituito degli sportelli unici finalizzati alla loro internazionalizzazione. Questo provvedimento si inquadra in un contesto di riordino, di semplificazione, ma anche di maggiore efficacia della strumentazione a favore del nostro sistema imprenditoriale. Per questo abbiamo accolto con favore l'istituzione dello sportello unico e l'aumento dell'organico del Ministero delle attività produttive.

Condividiamo anche il punto relativo alla promozione degli accordi con le nostre università; questo delle sinergie tra il mondo dell'università e quello delle imprese è uno degli elementi di maggiore interesse e riprende lo spirito di un accordo quadro maturato nella precedente legislatura tra l'allora ministro per il commercio con l'estero, l'Istituto del commercio estero e la conferenza dei rettori, proprio al fine di sviluppare nell'area mediterranea interventi mirati a promuovere scambi nel settore della ricerca e in quello della internazionalizzazione delle imprese, che è così vitale e importante.

Altro aspetto importante è quello della formazione del personale, anche se in questo caso si sarebbe dovuto evitare il rischio di una sovrapposizione tra la

nuova struttura e le realtà già operanti, prime fra tutte quella dell'Istituto per il commercio estero. Durante l'esame al Senato si è tentato inutilmente di correggere questo difetto, ma gli emendamenti proposti dall'opposizione non sono stati approvati. Molte luci, quindi, ma purtroppo altrettante ombre, che fino ad ora, nelle varie fasi dell'iter parlamentare, hanno sempre impedito il voto favorevole sull'intero provvedimento.

La prima ombra consiste nel non aver voluto eliminare l'ambiguità sulla regia, che rimane confusamente attribuita ai Ministeri degli affari esteri e delle attività produttive, mentre, a nostro avviso, sarebbe stato più opportuno accentrarla in un unico ministero, che per noi dovrebbe essere quello delle attività produttive. Per non parlare dell'assenza del Ministero degli italiani nel mondo, che invece avrebbe potuto svolgere un ruolo importante.

Quanto al ruolo delle regioni, nonostante qualche lieve miglioramento apportato dal Senato, dobbiamo constatare con disappunto come a tale fondamentale articolazione dello Stato sia affidato uno spazio marginale e come si sia persa l'occasione per tentare di creare un minimo di sana competizione tra le regioni che vogliono essere presenti all'estero.

Un ulteriore problema riguarda la questione della delega. Si dice che la delega consente di accelerare i tempi di realizzazione degli interventi; in realtà, nel disegno di legge presentato dal Governo il tempo previsto per l'attuazione della delega di riordino di tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'internazionalizzazione era di sei mesi.

Dopo l'esame della Camera dei deputati, da sei, i mesi sono diventati diciotto, ovvero un anno e mezzo; nel testo al nostro esame, sono addirittura diventati ventiquattro, ovvero due anni. Un esame parlamentare attento avrebbe dovuto consentire l'ultimazione di tale processo nell'ambito di questa legislatura; il termine previsto di ventiquattro mesi, invece, sicuramente sfora tale orizzonte, rischiando di vanificare il nostro intervento in una fase di globalizzazione e di interdipendenza dei processi economici in cui dobbiamo con rapidità dare risposte ai nostri operatori ed alle nostre imprese.

Altro grave limite è quello delle risorse finanziarie; rischiamo di avere lavorato tanto, alla Camera ed al Senato, per costruire una bella scatola vuota, non sostenuta da adeguate risorse finanziarie. Lo Stato deve impegnarsi per rendere produttivo tale sforzo e siffatto obiettivo; non si può essere soddisfatti di quanto sinora compiuto. Le risorse stanziate con questo provvedimento sono largamente insoddisfacenti e, peraltro, l'ultima legge finanziaria non fornisce elementi che lascino ben sperare in tale senso.

In conclusione, non sembra possibile, salvo ulteriori auspicabili modifiche, passare dall'astensione al voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Come al solito, sarò breve, signor Presidente.

Ritengo che, con un po' di buona volontà, questa potrebbe essere, per così dire, l'occasione di vedere pieno quel famoso bicchiere che, in genere, si scorge sempre mezzo vuoto. Infatti, dovete considerare che con il provvedimento all'esame andiamo un po' più avanti rispetto a quando, ad inizio legislatura, dichiarammo che le nostre ambasciate dovevano cambiare per diventare momento trainante per le aziende italiane operanti all'estero.

Purtroppo non è possibile, improvvisamente, senza preparazione professionale, operare tali interventi e si è, pertanto, pensato di istituire gli sportelli unici all'estero e di dotarli di 30 miliardi di vecchie lire l'anno. Ciò, in quanto deve sussistere una formazione professionale per attrarre gli investimenti; dunque, oltre all'ICE, abbiamo coinvolto anche Sviluppo Italia, che sicuramente è in grado di intervenire.

Vorrei peraltro ricordare al collega poc'anzi intervenuto come non sia vero che noi abbiamo perso l'occasione per inserire nella previsione anche gli italiani

all'estero; infatti, con le università, con le associazioni di categoria e, soprattutto, con gli organismi rappresentativi dell'Italia all'estero, nonché con gli organismi delle nostre camere di commercio all'estero, vogliamo fare in modo che, così come previsto dal provvedimento, gli sportelli unici funzionino.

In più, vorrei ricordare un altro elemento; finalmente, diamo un vantaggio alle piccole e medie imprese in quanto stabiliamo che il finanziamento possa arrivare fino al 37,5 per cento del fabbisogno e prevediamo, altresì, che la restituzione possa avvenire in otto anni. Se non interveniamo in tal modo, le nostre imprese non saranno mai concorrenziali.

Permettetemi poi di plaudire a questo provvedimento in quanto contiene una disposizione particolare per il Sud; disposizione che spero sia il volano per la mia regione, la Campania, così arretrata da questo punto di vista. Si prevede, infatti, che il Ministero delle attività produttive potrà concludere accordi di programma per la internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno.

Ringrazio il Governo, la Commissione e quanti hanno lavorato all'elaborazione del testo perché in tal modo, forse, il Mezzogiorno, attraverso la normativa recata da questo provvedimento, potrà rafforzare le sue piccole e medie imprese e tentare di penetrare anche nei mercati esteri *(Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).*

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 4360-C)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.

ENZO RAISI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei soltanto fare alcune precisazioni.

Una concerne il Dipartimento per gli italiani nel mondo: come è stato riconosciuto, è previsto anche l'intervento delle comunità italiane all'estero.

L'altra riguarda la delega.

Attenzione: i ventiquattro mesi per l'esercizio della delega decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2003, n. 229; quindi, in realtà, la data ultima è il 9 settembre 2005. Pertanto, si rientra nei termini del mandato conferito, altrimenti sussisterebbe il problema sollevato dal collega, e sarei pienamente d'accordo sul fatto che sarebbe una follia oltrepassare i termini fissati.

La delega, quindi, deve essere comunque esercitata entro la fine della presente legislatura: affermo ciò per rassicurare e per fare un po' di chiarezza su tale questione.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinunzia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della mozione Mazzuca Poggiolini ed altri n. 1-00400 sugli interventi per garantire ai minori l'apporto di entrambi i genitori in caso di separazione coniugale *(ore 16,53).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione Mazzuca Poggiolini ed altri n. 1-00400 *(Nuova formulazione)* sugli interventi per garantire ai minori l'apporto di entrambi i genitori in caso di separazione coniugale *(vedi l'allegato A – Mozioni sezione 1).*

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati alla discussione della mozione è riprodotto in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea *(vedi calendario).*

(Discussione sulle linee generali)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali della mozione presentata.

È iscritta a parlare l'onorevole Mazzuca Poggiolini, che illustrerà anche la sua mozione. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, dal momento che la volta scorsa il Governo non si era presentato, in questa occasione desidero ringraziare il senatore Cursi, il quale, pur appartenendo a tutt'altro dicastero, è così cortese da voler garantire la presenza dell'Esecutivo.

Vorrei segnalare che la mozione sugli interventi per garantire ai minori l'apporto di entrambi i genitori in caso di separazione coniugale rappresenta un importante atto di indirizzo (forse lo strumento più importante di quelli che la Camera dei deputati consente), rivolto al Governo per impegnarlo ad assumere una serie di azioni volte a conseguire tale scopo.

Prima di ricordare tali misure, desidero innanzitutto ringraziare gli altri cofirmatari della mozione in esame, vale a dire il presidente del gruppo Misto, onorevole Boato, ed il Vicepresidente della Camera dei deputati, onorevole Fiori, che l'hanno sostenuta con grande interesse e convincimento.

Desidero altresì pormi in sintonia, e spero di riuscirvi, con tutte quelle associazioni di uomini e di donne, di padri e madri separati, che segnalano la necessità sia di innovare la normativa vigente in tale materia, sia di far intervenire efficacemente il Governo al fine di garantire la loro bigenitorialità. Mi riferisco a quel diritto-dovere che fa sì che i genitori siano vicini ai loro figli, al quale corrisponde il fortissimo diritto dei figli ad avere entrambi i genitori, seppur separati, vicini a loro, attenti alla loro crescita e coinvolti in tutte le opere di cura, di educazione e di supporto. Ciò è quanto afferma la Convenzione sui diritti dell'infanzia di New York, ma purtroppo vorrei rilevare come essa venga ancora scarsamente applicata nel nostro paese.

Cosa si chiede, allora, al Governo? Sappiamo perfettamente che, dopo ormai quattro legislature, è ancora « impantanato » alla Camera il progetto di legge che vuole innovare profondamente il sistema di affidamento in caso di separazione coniugale, sopprimendo l'istituto dell'affido esclusivo come regola generale. Vorrei ricordare che già oggi esiste la possibilità di disporre l'affido congiunto (vorrei segnalare, al riguardo, che l'affidamento a entrambi i genitori per fortuna è in crescita, ed è ormai pari a circa il 10 per cento del totale), ma si tratta pur sempre di un'eccezione alla regola generale dell'affido esclusivo.

Attraverso l'auspicata approvazione della suddetta proposta, vogliamo ribaltare la situazione esistente, facendo diventare l'affidamento condiviso regola generale, ricorrendo all'affido esclusivo ad uno dei due genitori solo qualora risultasse impossibile suddividere responsabilità e cura dei minori, così come la legge dovrebbe prevedere.

Il Governo dovrebbe innanzitutto disporre, a livello internazionale, una più efficace operatività degli uffici diplomatici all'estero in ordine alla sottrazione internazionale dei minori operata da uno dei due genitori, per lo più quello non affidatario.

Purtroppo l'Italia ha una « maglia nera » e non una « medaglia d'oro » in tale settore, perché è tra i paesi che riescono a ristabilire il diritto, ossia a recuperare i bambini sottratti ad un genitore e portati all'estero dall'altro, soltanto nel 4 per cento dei casi, mentre in molti paesi tale percentuale sale a cifre consistenti.

Chiediamo anche al Governo di realizzare adeguate campagne d'informazione relative al valore assoluto ed intangibile rappresentato dal « superiore interesse del minore ». Nello specifico – il « superiore interesse del minore » è spesso nominato, ma senza molta coerenza – è l'interesse a godere dell'aiuto, del conforto e del sostegno, non solo materiale, ma anche morale, di entrambi i genitori. Sappiamo che nelle forme di affido esclusivo, ogni tanto vi sono genitori latitanti, per lo più il padre. Perché il padre con maggiore frequenza? Perché è un cattivo padre, e se ne infischia del figlio? Qualche volta, purtroppo, succede anche questo, ma il più delle volte, ciò avviene perché nei suoi confronti, da

parte dell'affidataria esclusiva, ossia l'ex moglie, è attuata una nemmeno tanto sottile politica di disincentivazione a vedere il bambino, che si basa su mezzi e « mezzucci » che tutti noi – conoscendo un po' il mondo ed avendo parenti e conoscenti – sappiamo come siano messi in atto. Gli Stati Uniti d'America hanno condotto ricerche in proposito ed ora sanzionano tali forme psicologiche – e relazionali – di negazione ai propri figli del rapporto con l'altro coniuge, perché non sta più a genio, ma che è comunque il padre dei propri figli.

Chiediamo inoltre al Governo di adottare iniziative, anche normative, volte ad affermare i principi della parità tra i generi. La questione dell'affido condiviso è un prosieguo naturale del nuovo diritto di famiglia del 1975, che ha parificato entrambi i coniugi all'interno del matrimonio. Se la legge parifica i coniugi all'interno del matrimonio, perché non deve parificarli anche per quel che riguarda i rapporti di entrambi verso la prole, quando il matrimonio è sciolto, o è in atto una separazione? È una questione sia di carattere giuridico sia di carattere sostanziale rispetto alla parità dei diritti.

Chiediamo infine al Governo di attivarsi affinché, nell'attesa di nuove norme, vengano realizzate attività di aggiornamento degli operatori interessati, in campo giudiziario e sociale, al fine di eliminare il più possibile forme di affido esclusivo. Molte volte, infatti, nei pochi minuti che un giudice dedica alle cause di separazione, per consuetudine o per mancanza di tempo, purtroppo si affida un bambino ad uno solo dei due genitori, quando la legge – già oggi – consentirebbe di realizzare forme di affido congiunto. Se, dunque, un tribunale disponesse di più tempo, o – e lo dico scusandomi con tutti gli ottimi operatori della giustizia – gli operatori fossero più aggiornati, si conseguirebbero risultati assai positivi.

Credo che tali aspetti siano molto importanti, perché constatiamo che il genitore affidatario è la madre nell'85 per cento dei casi, il padre nel 5 per cento, ed entrambi i genitori nel restante 10 per cento. La situazione, dunque, sta cambiando, seppur ancora con difficoltà. Meglio sarebbe se – come ho già rilevato – si attivasse un capovolgimento, per coerenza con il diritto della parità dei coniugi nella famiglia e dei genitori rispetto ai figli.

La mozione, nel trattare tali argomenti, affronta un aspetto molto forte, quello dei suicidi. Ringrazio, in proposito le associazioni che ci hanno fornito i dati di una ricerca in merito, peraltro confermati dall'ISTAT e chiedo alla Presidenza di poter allegare la specifica di tale ricerca al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Dalla menzionata ricerca abbiamo costatato una prevalenza di suicidi maschili (il 75 per cento dei casi). Si tratta di dati che variano ogni anno, ma quando il suicidio avviene per deprivazione del rapporto relazionale, la prevalenza di suicidi maschili diventa addirittura del 93,4 per cento.

Infatti, nei 110 casi studiati in dieci anni, si è constatato che soltanto quattro sono le donne che si sono tolte la vita, purtroppo quattro i minori e 102 i padri. Quindi, c'è una prevalenza veramente abnorme derivante da questa situazione. Perché c'è questa sofferenza così forte? Tale sofferenza è dovuta a due fattori: innanzitutto, il fattore oggettivo, ossia la deprivazione del rapporto con il proprio figlio, che è qualcosa di insostenibile. Infatti delle quattro donne suicide, tre erano state private del rapporto con i propri figli. La tesi, quindi, viene confermata in pieno.

Inoltre, vi è una questione ancora più forte, ossia che all'interno di queste situazioni la sofferenza è veramente incredibile. Chiaramente il suicidio è la punta dell'*iceberg* di un disagio profondo che può avere anche altre componenti, anzi sicuramente ha altre componenti, ma la deprivazione fa scattare la molla e porta a gesti estremi. La sofferenza di quella che

è stata sempre considerata la parte forte della coppia è immensa.

La coppia, tuttavia, costituisce di per sé un rapporto tra uguali: la legge del 1975 considera uomo e donna, marito e moglie, uguali sul piano del matrimonio. In questi casi, l'uguaglianza non c'è più. È vero che le donne lamentano molto spesso una questione finanziaria, ossia la mancanza dell'apporto economico che il tribunale ha stabilito nei confronti del padre a favore del figlio per il tramite di lei, ma è chiaro che non è commisurabile la mancanza di soldi con la mancanza di affetto e di amore. Sono due cose molto gravi, ma non ci si uccide per mancanza di apporto di denaro.

Inoltre, c'è da chiedersi se questi padri latitanti, che sono tremendi e che vanno sanzionati sempre di più e meglio – vedo che i tribunali stanno cominciando a farlo – non diventino latitanti proprio per forme, seppur sbagliatissime – per carità ! – di reazione al fatto che essi non riescono a vedere i figli, se non pochissimo, e si chiedono per quale motivo debbano fare solo l'ufficiale pagatore.

Non voglio giustificare questo fenomeno: dico solo che molte delle situazioni di disagio profondo che oggi si registrano dipendono proprio da un sistema sbagliato che permane solo in Italia, perché in quasi tutti i paesi europei, oltre che in America, esiste l'affido condiviso, in cui entrambi i genitori hanno la responsabilità piena e totale dei propri figli anche quando si separano, divorziano, hanno un'altra famiglia, eccetera. Non c'è un genitore di serie A e uno di serie B, non c'è quello che decide tutto e quello che decide se l'altro lo vuole. Questo è un modo un po' arcaico di considerare la questione, al di fuori della ragionevolezza e dei tempi.

Purtroppo, tanti anni di giurisprudenza hanno radicato questo costume nel nostro paese, anche se qualcosa si sta modificando. Credo che sia molto importante che si possa andare avanti in questa direzione e che il Governo possa e debba farsi carico innanzitutto di tutto ciò che è in grado di fare. L'esecutivo può realizzare quanto abbiamo indicato nel dispositivo proprio perché le leggi tante volte anticipano, ma tante altre devono trovare – e forse questo è uno di quei casi – un terreno favorevole dovuto a una crescita culturale che già sta avvenendo, ma che forse il Governo può contribuire a far sviluppare ancora di più. Così la forte e profonda innovazione dell'affido condiviso, mantenendo l'affido esclusivo come eccezione nei casi in cui l'affido condiviso non si possa proprio realizzare, deve diventare la regola anche nel nostro paese e non un sogno che coinvolge migliaia di adulti e di bambini.

Ricordiamoci che dobbiamo farci carico anche del diritto di coloro che non hanno la forza e la possibilità di manifestare qui davanti. Qui davanti, infatti, o in tante altre parti del paese, arrampicandosi sui monumenti o facendo altri gesti eclatanti e plateali, vi sono gli adulti.

I bambini non lo possono fare. Mi riferisco ai bambini che, come vediamo in trasmissioni quali quella di Maria De Filippi, hanno il sogno di rivedere un padre o una madre (molto più spesso il padre) che li ha abbandonati molti anni prima. Certo, non dico che quell'azione sia giustificata perché si tratta, anzi, di un'azione pessima e condannabile. Probabilmente, però, se vi fosse sempre stato un sistema di maggior coinvolgimento e di vera parità tra i genitori rispetto al dovere-diritto di occuparsi dei propri figli, la percentuale di casi sarebbe molto più risibile di quella che oggi registriamo.

Mi auguro veramente che il Governo possa dar seguito agli impegni che la mozione propone. Come parlamentare mi auguro anche che il Parlamento possa finalmente varare le norme per far venir tante situazioni arretrate, a cominciare dal cosiddetto assegno di mantenimento che, in quanto tale, non ha più ragione di esistere mentre dovrebbe esistere, come previsto nel testo unificato, l'assegno perequativo. Infatti, con l'affido condiviso ognuno dei genitori ha per molto più tempo il figlio e deve sostenere le spese, ma non si può pensare che un bambino passi da una situazione di agiatezza ad una di povertà nel caso che i genitori

abbiano un diverso tenore di vita ed occorre, quindi, un assegno perequativo che consenta al bambino di mantenere un costante tenore di vita.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.

DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, si tratta di un tema delicato e complesso di cui ci stiamo occupando perché l'iter legislativo ci porta in tale direzione ed è bene, quindi, avviare un confronto sereno.

Qualche settimana prima della pausa natalizia l'Eurispes ha reso noto il quinto rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, nel quale trovano conferma le preoccupazioni già espresse nel terzo rapporto sul medesimo tema, presentato nel 2002, circa le conseguenze gravi, talvolta gravissime, che si riversano sui minori a causa della conflittualità che insorge nelle situazioni di separazione o divorzio dei genitori. Ciò anche per via della normativa vigente in materia di separazione, divorzio ed affidamento dei figli. L'Eurispes, che insieme a Telefono Azzurro ed altri attenti osservatori ha condotto l'indagine, rileva che l'affidamento dei figli, con i connessi risvolti economici, costituisce o alimenta un maggior grado di conflittualità tra i separandi, creando situazioni di invivibilità per i figli, cui viene impedito di vivere nel modo meno traumatico possibile eventi che già loro stentano a comprendere.

Come è stato detto, l'affidamento dei minori in caso di crisi coniugale è regolato essenzialmente dall'articolo 155 del codice civile e dall'articolo 6, comma 2, della legge sul divorzio, la n. 898 del 1970, e successive modifiche, nonché dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Sulla carta si tratterebbe di un insieme normativo equilibrato e coerente, basato sul criterio inoppugnabile del superiore interesse della prole, che prevede che il giudice possa affidare il minore ad uno soltanto dei genitori o ad entrambi congiuntamente (o in modo alternato in caso uno dei coniugi viva in luogo considerevolmente lontano dall'altro), optando per la soluzione che ritiene più idonea a riorganizzare intorno al minore un modello familiare diverso ma compatibile che gli garantisca l'indispensabile serenità e le condizioni per crescere in modo sano.

Purtroppo, questa normativa viene applicata in un modo che non realizza di fatto lo spirito del legislatore, ed infatti l'affidamento congiunto risulta essere applicato solo nel 3 per cento dei casi, essendo ormai prassi consolidata affidare i minori ad un solo coniuge, quasi esclusivamente la madre, la quale esercita così in via esclusiva la potestà genitoriale. Ciò, anche se l'articolo 155 del codice civile stabilisce che il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e che la potestà è esercitata dai genitori congiuntamente, attenendosi alle regole stabilite nella sentenza. Si precisa però – questo è il nocciolo del problema – che è facoltà del giudice stabilire che, nei casi di conflitti non superabili tra decisioni alternative, i genitori esercitano la potestà separatamente, attraverso l'attribuzione a ciascuno di sfere di competenza distinte. Si apre così un'autostrada all'affido esclusivo, che non limita in via di principio la patria potestà all'altro coniuge, perché essa rimane congiunta, di fatto, tuttavia ne limita la possibilità di incidere nelle decisioni che riguardano la vita del figlio.

L'affido esclusivo non è solo uno strumento umanamente ingiusto nei confronti del coniuge soccombente, il quale si vede privare della possibilità concreta di coeducare, di compartecipare all'educazione dei figli, pur avendo l'obbligo di lasciare al coniuge affidatario, proprio in quanto tale, l'abitazione e una congrua parte del proprio reddito. L'affido esclusivo è anche anacronistico, perché non tiene conto della nuova realtà del lavoro femminile nell'attuale contesto sociale, continuando a privilegiare l'affidamento alla madre « a prescindere ». Inoltre, esso si pone in contrasto con una serie di indicazioni, *in primis* quelle derivanti dalla Convenzione

di New York sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia nel 1991, e quelle della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini del 1996.

Nella precedente e nell'attuale legislatura vi sono state numerose proposte di riforma in tema di affidamento dei minori, finalizzate a favorire il passaggio dal modello dell'affidamento esclusivo a quello dell'affidamento condiviso delle potestà genitoriali. Si tratta di proposte tutte mirate a favorire l'interesse dei minori, affinché ricevano, nel modo più compiuto e completo possibile, non solo le cure e l'assistenza, ma anche i benefici relazionali, formativi ed affettivi da entrambi i genitori, seppur separati o divorziati. Il testo di recente approvato dalla Commissione giustizia della Camera accoglie queste preoccupazioni, peraltro estendendo il suo campo di preoccupazione anche alle coppie non coniugate. È un testo equilibrato, che potrà essere migliorato nel corso dell'esame da parte di questa Assemblea. Riteniamo che si debbano introdurre poche, mirate, ma significative modifiche dell'attuale disciplina codicistica. Primo: il riconoscimento della « bigenitorialità » e l'introduzione di un progetto condiviso tra i coniugi, da presentare già al momento della separazione per far maturare nella coppia la condivisione dell'esercizio in comune della genitorialità. Secondo: la facoltà di un mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore, ma accompagnata da un assegno perequativo. Terzo: l'affermazione del principio secondo cui, per favorire il modello della piena condivisione della potestà genitoriale, le scelte più rilevanti della vita dei figli (ad esempio quelle che riguardano un intervento chirurgico o anche la scelta del tipo di scuola) debbano essere condivise e che, in caso di disaccordo, si possa ricorrere al giudice. Quarto: l'affermazione del concetto per cui i mutamenti di residenza che influiscono gravemente sulla potestà genitoriale devono essere concordati.

Come si può comprendere, il crinale della riforma è molto stretto. Vorremmo evitare di suscitare nuove preoccupazioni, tra le donne o tra i papà. Occorre rimuovere il concetto di genitore affidatario, favorendo più libere e moderne forme di convivenza e di condivisione della genitorialità, nell'interesse soprattutto dei minori – i quali rimangono il centro di questa riflessione –, evitando però modelli autoritari ed irrealistici e promuovendo una più consapevole cultura della genitorialità nella coppia.

Ben vengano tutte le iniziative, anche formative, che vanno in questa direzione.

L'affidamento condiviso deve, dunque, potersi concretizzare in un quadro di regole certamente flessibili, ma che prevedano strumenti da affidare al giudice per impedire storture ed abusi.

Questo è l'impegno che il gruppo della Margherita intende tradurre in atti legislativi concreti e che oggi ci ha spinto ad intervenire sulla mozione in esame.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali della mozione presentata.

(Intervento del Governo)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi scuso se interverrò lungamente sull'argomento, ma approfitto della discussione sulla mozione in esame per fornire dati su una problematica che sta diventando sempre più scottante, quella della sottrazione dei minori con famiglie miste, e per specificare alcune questioni particolarmente delicate.

La mozione è diretta ad impegnare il Governo su una problematica che ormai da tempo coinvolge le coppie in stato di separazione o divorzio, ivi comprese quelle miste, per l'affidamento dei figli.

Al fine dell'inquadramento generale della problematica in oggetto, si ricorda che il 27 maggio del 1991 l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. L'articolo 3,

comma 1, del succitato testo di Convenzione statuisce che gli Stati parte debbano assicurare che le iniziative e le azioni riguardanti i minori, adottate a tutti i livelli da parte sia di istituzioni pubbliche sia di quelle private soggette alla propria giurisdizione, tengano in primaria considerazione l'interesse superiore del minore.

In base al comma 2 dello stesso articolo 3, gli Stati parte si impegnano ad adottare le misure legislative ed amministrative necessarie ad assicurare la protezione e la cura del minore per il suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori o altri rappresentanti legali. L'articolo 9 della Convenzione specifica, inoltre, l'obbligo degli Stati parte a non disporre la separazione del minore dai genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non rilevino, sulla base delle disposizioni e procedure di legge vigenti, che tale separazione sia necessaria nell'interesse del minore stesso. Tale determinazione, specifica lo stesso articolo, si rende necessaria quando i genitori vivono in luoghi separati ed occorre individuare il luogo di residenza del minore. La scelta dovrà essere operata, anche in questo caso, considerando prioritariamente l'interesse del minore.

Il comma 3 dell'articolo 9 riconosce, altresì, il diritto del minore, separato da entrambi o da uno dei genitori, a mantenere con essi contatti diretti e personali, su basi regolari, sempre che tali contatti non siano contrari al superiore interesse del minore.

L'articolo 10, comma 2, della Convenzione considera, inoltre, il caso di minori i cui genitori siano residenti in Stati diversi e prevede l'obbligo delle parti a rispettare e garantire il diritto dei minori e dei suoi genitori a mantenere contatti su basi regolari, consentendo loro, in particolare, di spostarsi e di accedere ai rispettivi territori nazionali.

La Convenzione delle Nazione Unite fornisce, peraltro, un quadro di riferimento molto generale, che potrebbe riassumersi nel principio, già più volte citato, che gli Stati parte, nel legiferare e nell'agire in materia, considerino in modo prioritario l'interesse superiore del minore. Si segnala poi che, nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, in data 29 maggio 2000, il regolamento CE n. 1347, cosiddetto Bruxelles II, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi.

Tale strumento ha consentito la circolazione delle sentenze attraverso gli Stati membri, mediante procedure semplici e rapide per il riconoscimento delle sentenze di separazione e divorzio e di responsabilità parentale, purché connesse a cause matrimoniali.

Particolare rilievo assume, poi, il regolamento n. 2201 del 2003, adottato dal Consiglio dell'Unione europea nel novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento precedente.

Tale nuovo strumento costituisce l'unificazione di diverse iniziative, avanzate in tempi diversi da parte degli Stati membri, in particolare la Francia, e della Commissione, in materia di diritto di visita, di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze sulla responsabilità genitoriale. Esso regola, all'interno dell'Unione, la materia del diritto di visita e quella di sottrazione dei minori oggetto di due Convenzioni, la prima del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, e la seconda del 19 ottobre 1996, sulla responsabilità parentale e le misure di protezione dei minori. Significativa è l'abolizione della procedura di *exequatur* per l'esecuzione delle sentenze in materia di diritto di visita e di ritorno del minore.

Si segnala inoltre che tale regolamento si applica, oltre che alle decisioni in materia di divorzio, separazione e dichiarazione di nullità di matrimonio, anche alle sentenze in materia di responsabilità parentale, in particolare di diritto di affidamento e di visita.

La definizione di diritto di affidamento viene ripresa dal regolamento Bruxelles II

e comprende i diritti e i doveri concernenti la cura della persona, in particolare il diritto di intervenire nelle decisioni riguardo alla scelta del luogo di residenza del minore. Il medesimo regolamento stabilisce poi un criterio unico di competenza, individuato nell'interesse del minore, con la conseguenza che il giudice competente è il giudice del luogo di residenza abituale del minore. Conseguentemente, in caso di sottrazione di un minore, tra i paesi membri dell'Unione il giudice competente dovrà essere quello del tribunale del paese ove il minore risiedeva e conduceva la propria vita prima di essere sottratto.

Appare, dunque, evidente come gli impegni assunti dal Governo negli ultimi anni siano stati diretti ancora una volta a tutelare, da una parte, i minori in situazione di disagio socio-familiare e, dall'altra, i bisogni inalienabili dei genitori, quali soggetti di pari diritti nei confronti dei propri figli, tutto ciò in linea con la presente mozione.

Per quanto riguarda più specificamente l'atto in esame, la mozione illustra, anche avvalendosi di dati statistici, le conseguenze sociali e psicologiche delle separazioni, sottolineando l'urgenza di provvedimenti sulla bigenitorialità atti a riequilibrare l'attuale situazione, che vede l'affido dei figli quasi esclusivamente a beneficio della donna, con la conseguente impossibilità per i padri di esercitare i diritti di genitore e di educatore sui figli, sino a conseguenze tragiche quali il suicidio, come prima ricordato dall'onorevole Mazzuca Poggiolini. La mozione lamenta altresì la limitazione del ruolo paterno alla mera contribuzione economica, obbligo tra l'altro spesso disatteso.

Il testo della mozione contiene anche altre considerazioni riferite per lo più alla realtà nazionale, accennando anche al problema della sottrazione internazionale dei minori, che è certamente correlato ma si mantiene distinto rispetto al primo.

Il Ministero degli affari esteri, in proposito interpellato, ha fatto presente che, per quanto riguarda la sottrazione internazionale dei minori, deve tenersi conto della natura delle funzioni consolari e delle caratteristiche peculiari che ogni caso di sottrazione presenta e sulla base delle quali quel ministero e le rappresentanze diplomatico-consolari modulano i propri interventi.

Occorre infatti precisare che l'azione delle ambasciate e dei consolati, attualmente disciplinata nel nostro ordinamento dal decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, si colloca nel quadro di riferimento della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, che pone in linea generale il rispetto delle leggi e dei regolamenti del paese di accreditamento a fondamento dell'esercizio della stessa azione consolare.

Un ulteriore limite è inoltre rappresentato dal consenso dello Stato di accreditamento, allorché il destinatario dell'azione consolare – nella fattispecie il minore – sia in possesso della cittadinanza dello Stato e ivi risieda. È pertanto evidente che l'attività consolare manca per sua stessa natura del carattere cogente, che invece caratterizza, ad esempio, le decisioni giudiziarie.

Il Ministero degli affari esteri ha inoltre rilevato che ogni caso di sottrazione internazionale di minore assume caratteri peculiari, in ragione di una serie di fattori: il paese dove è condotto il minore e quindi l'esistenza di convenzioni multilaterali o accordi bilaterali applicabili; le eventuali differenze di cittadinanza dei genitori e di conseguenza la doppia cittadinanza del minore, elemento quest'ultimo che incide notevolmente, per i limiti sopra esposti, sull'ambito di operatività dell'azione consolare; l'iter giudiziario relativo alla vicenda; l'esistenza di margini di composizione tra le parti, generalmente maggiori quando i genitori hanno la stessa cittadinanza.

Ciò detto, il citato ministero ha fatto presente che le ambasciate sono fortemente impegnate in relazione alla problematica della sottrazione internazionale dei minori, in cui l'esigenza di proteggere il bambino si affianca a quella di tutelare i diritti del genitore connazionale, artico-